

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
Trimestre L. 1 Estero U. P. L. 6.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
linea o spazio corrispondente — In terza
pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50
— Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-
ziamenti necrologici L. 10 — Necrologie L. 1
la linea.
Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono
esclusivamente alla Tipografia del Giornale.
PAGAMENTI ANTICIPATI.
Si accettano corrispondenze purché firmate —
I manoscritti restano proprietà del Giornale.
— Le lettere non affrancate si respingono.
Ogni numero Cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

GIORNALE SETTIMANALE

(Cento Corrente colla Posta).

ORARIO DELLA FERROVIA

(*) **ACCELERATO con fermata a Sirevi, Cassine e Sezà.**
PARTENZE: p. Alessandria 5,35 - 7,54 - 12 - 16,3 - 18,2 - 20,48 — Savona 4,11 - 7,55 - 12,53 - 17,45 — Asti 5,22 - 8,15 - 11,35 - 16,10 - 20,45 — Genova 5,25 - 8,2 - 11,50 - 16,6 - 20,54 — Ovada 22,3
ARRIVI: da Alessandria 7,54 - 9,44 - 12,45 - 17,40 - 20,26 - 22,48 — Savona 7,41 - 11,26 - 15,59 - 20,40 — Asti 7,49 - 11,22 - 15,42 - 20,14 - 22,3 — Genova 7,48 - 11,25 - 15,40 - 20,24 - 23 — Ovada 5,12

L'Ufficio Postale sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12. — L'Ufficio Telegrafico e Telefonico dalle 8 alle 24. — L'Esattoria dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — Il Credito Provinciale dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 16. — La Cassa di Risparmio di Torino tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Alla Domenica e al Mercoledì solo nelle ore antimeridiane. — L'Agenzia delle Tasse, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, giorni feriali e dalle 8 alle 12, giorni festivi. — L'Archivio Notariale Distribuita nei giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — Conservatoria delle Ipoteche dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi. — L'Ufficio del Registro dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12. — Consorzio Agrario Cooperativo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. — Gli Uffici Comunali dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

IL DISEGNO DI LEGGE CONTRO LE FRODI DEI VINI

Il progetto di legge contro le frodi sui vini, concordato dal Comitato Parlamentare nella riunione del 23 maggio a Roma, modificativo della legge 11 luglio 1904, n. 388 (si osserva, per l'esattezza, che, a favore dell'industria enologica, esiste altra legge della stessa data, portante il n. 377, il che però non potrà ingenerare confusione non ostante che l'art. 1. del progetto attuale si riferisca semplicemente alla legge 11 luglio 1904 senza indicarne il numero), merita alcuni rilievi per quanto riguarda l'art. 5.

Questo articolo sostituisce l'art. 14 della legge in vigore, il quale eccettua dalle disposizioni dell'art. 2, concernenti il divieto della preparazione a scopo di vendita e del commercio dei vini non genuini, il vinello ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uve fresche.

Dice l'art. 5 del progetto:

« I vinelli ottenuti dalla fermentazione o dall'esaurimento di acque delle vinacce di uva non possono essere né fabbricati né venduti da chiunque faccia commercio di vini... ».

Tale precepto, che pare una superflua ripetizione della prima parte dell'art. 2 legge 1904, la quale dice, « La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini non genuini sono vietati... », se ne differenzia sostanzialmente perché, mentre per questa la preparazione del vino non genuino è vietata soltanto quando avviene a scopo di vendita, per le disposizioni del nuovo progetto invece il divieto si estenderebbe a tutti i commercianti di vini, indipendentemente dall'indagine se la fabbricazione avvenga o meno a scopo commerciale.

Ma il periodo successivo eccettua dal divieto di fabbricazione e consente la detenzione del vinello ai commercianti proprietari di vigneti, in proporzione del prodotto.

Ne consegue che, mentre la vendita del vinello è sempre vietata ai commercianti, ne è però permessa la fabbricazione e la detenzione a coloro tra i commercianti che sono ancora proprietari, sempre si intende in proporzione del loro prodotto.

Ora, se si considera che la legge, anche se ispirata ad una lodevole finalità, come quella che, nella specie, è la energica repressione delle frodi, non dovrebbe mai risolversi in una disparità di trattamento (tanto più deplorabile in quanto non gioverebbe allo scopo), non può non fare impressione la condizione inferiore in cui verrebbero a trovarsi i commercianti non proprietari in confronto degli altri, nel senso che quelli non avrebbero diritto di fabbricare e di detenere neanche quella piccola quantità di vinello, che dovrebbe servire ai bisogni personali o della famiglia, mentre questi si troverebbero in condizione, come potrebbe avvenire per i commercianti proprietari di estesi vigneti, di fabbricare una quantità di vinello di gran lunga superiore al consumo normale della loro famiglia. E bene, si osserva, che il grande proprietario che commercia in vini, potendo detenere una ingente quantità di vinello, potrà age-

volmente aggiungerlo al vino od altrimenti smerciarlo, eludendo così la legge. E, d'altra parte, che farà il commerciante, grande proprietario, di tutto quel vinello che la legge gli consente di confezionare? Ma se non gli è consentito di venderlo, perché gli si permette di fabbricarlo?

Ma l'ingiustizia dell'art. 5 pare si estenda, purtroppo, a tutti coloro, anche non commercianti, che non hanno la fortuna, o la disgrazia, di possedere vigneti; almeno così dovrebbe argomentarsi dalla dizione, invero poco lucida, del detto articolo.

Infatti dalla lettura di esso si evince:

1. Che i proprietari non commercianti possano fabbricare, detenere e vendere il vinello dei loro prodotti.

2. Che i proprietari commercianti possano fabbricare e detenere, ma non vendere, il vinello, sempre in proporzione del prodotto dei loro vigneti.

3. Che i non proprietari, anche se non commercianti, non possano fabbricare e detenere il vinello.

Ora, siccome il progetto non fa eccezioni, si dovrebbe dedurre che il divieto di fabbricazione e di detenzione comprenda anche, rispetto ai non proprietari, quella modesta quantità che serva agli usi personali: cosicché chi acquisti dell'uva per farne il vino ad uso della famiglia, non potrebbe poi, dalle vinacce, ricavare per lo stesso uso, il vinello; ingiustizia, anzi iniquità cui farebbe riscontro una non meno grave contraddizione, che si appalesa facilmente qualora ci si faccia a chiedere a chi mai potrebbe vendere il suo vinello il proprietario che non eserciti il commercio dei vini: a lui infatti, a differenza che al commerciante, sarebbe lecito vendere il vinello, senonché a nessuno sarebbe concesso di acquistarlo, perché ne sarebbe vietata la detenzione... Ma la draconianità di siffatte disposizioni, quali almeno appaiono dalla lettera del progetto, legittima la domanda:

E' proprio questa l'intenzione dei proponenti, ed a tale stregua si dovrà considerare la mens legis; oppure diverso ne è lo spirito, così da autorizzare una più lieta interpretazione, nel senso che a nessuno, commerciante o non commerciante, sia proibito di acquistare dai proprietari, o fabbricare e detenere quella limitata quantità di vinello che serva agli usi personali?

Se fosse vera quest'ultima tesi, si dovrebbe concludere che la legge non dice ciò che vuol dire, o, peggio ancora, dice precisamente il contrario di quello che è la sua intenzione.

Ma attualmente il dubbio esiste, dubbio che si appalesa più forte per il fatto che, tra i propugnatori della nuova legge, la questione della fabbricazione del vinello per uso diretto dei consumatori dato il divario delle opinioni, ha formato oggetto di molte e accese dispute, senza che poi si sia raggiunto un accordo e una conclusione soddisfacente.

E allo stato attuale del progetto non si può che deplorare la poca chiarezza della redazione, e formulare l'augurio che l'art. 5

venga rimaneggiato in forma più esplicita, più completa e più comprensiva, onde evitare le pericolose incertezze che genererebbero, coi dubbi d'interpretazione e conseguenti numerosi e inevitabili dibattiti giudiziari, la confusione, e, ciò che è peggio, l'arbitrio.

E a proposito d'incertezza d'interpretazione, un altro dubbio sorge circa la portata delle parole *proprietari di vigneti*, usata ancora dall'art. 5, la dove mantiene il permesso della fabbricazione e detenzione del vinello: ché se queste parole si dovessero intendere alla lettera, si dovrebbe ritenere che non a tutti i produttori di vini, intesa la frase nel senso comune, o coltivatori, o possessori di vigneti sia accordata la concessione di cui sopra, ma soltanto a quelli che dei vigneti hanno la proprietà: sarebbero così esclusi l'affittuario, il colono, l'enfiteuta, l'usufruttuario, il creditore antieretico, tutti coloro insomma che, pur non essendo proprietari, sono al possesso del fondo e il fondo coltivano o fanno coltivare in nome e per conto proprio.

Ma se tale non è lo spirito della legge (come pare verosimile non sia, ché altrimenti si adotterebbe senza ragione un rigorismo eccessivo) sarebbe opportuno modificare la dizione, sostituendo alle parole *proprietari di vigneti* una frase più rispondente al concetto, ad esempio *produttori di vini, possessori o coltivatori di vigneti*, od altra consimile.

Così pure sarebbe utile che, al fine di evitare equivoci e il pericolo di interpretazioni contorte ed errate a favore dei contravventori, si dichiarasse esplicitamente che il vinello, la cui fabbricazione è permessa in proporzione del prodotto, ciascun produttore non possa ricavarlo che dal prodotto dei propri vigneti.

Queste poche e semplici osservazioni, cui mi ha indotto la lettura del progetto ho voluto esporre anche nell'intento di eccitare altri volenterosi e più di me competenti ad esaminare attentamente il progetto stesso, e proporre quelle altre modificazioni ed aggiunte che si ravvisassero utili al raggiungimento, anche parziale, dello scopo che la legge si propone.

Giova sperare che la Commissione Parlamentare, e specialmente l'autorevole relatore, non sia aliena dal tener conto di quei rilievi e dell'accettare quegli emendamenti che si riconoscono atti a migliorare il progetto, affinché questo possa essere accettato dalle Camere legislative senza ulteriori discussioni o proposte di modifiche, che ne ritardino l'approvazione.

Purtroppo non è il caso, a mio avviso, di fare molto affidamento sugli effetti di questa legge, la quale, date le condizioni politiche ed economiche del Paese, non può ancora affrontare arditamente il grave e complesso problema della crisi vinicola, che richiede ben altri e più radicali provvedimenti, come l'abolizione o la riduzione dei dazi interni, facilitazioni sulle tariffe di trasporti, limitazione delle zone di produzione.

Auguriamoci tuttavia che la nascita leggiana, per quanto rappresenti soltanto il minimo indispensabile per la prevenzione e repressione delle frodi, possa rag-

giungere in gran parte il suo benefico scopo; e che i produttori, che sono i principali interessati, sappiano, stimolando ed aiutando gli agenti nell'adempimento del compito loro, promovendo associazioni, cooperative, sindacati, mantenersi vigili e solerti alla tutela dei loro diritti così sfacciatamente conculcati dalle dolose speculazioni di temerari frodatori.

Così soltanto potrà iniziarsi per i viticoltori, anche i più modesti, quell'agognato periodo in cui le spese, i sacrifici e le dure fatiche non rimangano senza compenso; così almeno si avrà affidamento che la vita del nostro contadino non continui ad esaurirsi in un indugno languore: così anche ai lavoratori dei nostri ubertosi vigneti potrà il sudato lavoro assicurare l'adeguato godimento dei suoi frutti, e concedere finalmente la tranquillità, la soddisfazione, il meritato benessere.

AVV. A. GRATTAROLA.

(N. d. D.) — Pubblichiamo anche noi assai volentieri questo scritto dell'amico e conterraneo avv. Grattarola di Molare, tanto più che ci consta che le osservazioni sovra fatte sono state prese in molta considerazione.

ACQUI CLUB

L'apertura della stagione calcistica

Riprende ora, col mite settembre, il fervore calcistico; e tutte le squadre si apprestano ai matches di campionato.

Anche l'Acqui Club si rimette in allenamento, e domani avrà luogo la prima partita di selezione, fra soci, in cui una Commissione tecnica, appositamente formata, deciderà la composizione della prima squadra e della squadra riserve.

Domenica 13 poi avremo il match d'apertura della stagione.

Quest'anno, come già si sa, l'Acqui Club metterà in campo ben tre squadre: prima, riserve, boys.

**

I signori soci sono pregati d'intervenire questa sera, alle ore 21, all'adunanza che avrà luogo nel Caffè Onesti, per la convalida delle nuove nomine e per la discussione del programma 1914-1915.

TERME D'ACQUI

Arrivi dal 28 Agosto al 3 Settembre

Sig.ra Allovisei Maddalena, Masino
Sig. Maresi Carlo, Monticelli Pavese
» Lorenzo Perotti e Sig.ra, Domodossola
» Nicoletti Luigi, Milano
» Torgano Gaudenzio, Novara
» Rag. Luigi Sala, Massa
Sig.ra Laura Assirito, Genova
S. E. Senatore Generale Luigi Pelloux, Roma
Sig. Tenente Bianconcini, id.
» Luigi Barbieri e famiglia, id.
» Tandini Romeo, Como
Sig.ra Giulia Cherubini, Genova
» Bassetti e seguito, Nizza Mare
» Monteverde, Roma
Sig. Andrea Raffo, Milano
» Avv. Umberto Fantocci, Forlì
» Ghetti Ettore, Teramo.